

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE
CAMPER CLUB LA FOCE DELL'ISONZO APS**

per modifica statutaria per adeguamento al Codice del Terzo Settore e per la richiesta di iscrizione al RUNTS ove il numero originario dei soci fondatori sia inferiore a 7

Verbale del 7/12/2022

In data **7/12/2022** alle ore **18:30** si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati, con le medesime modalità previste per le modifiche statutarie, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello statuto dell'Associazione, per adeguamento al Codice del Terzo Settore;
- Presa d'atto della carenza del numero minimo di soci fondatori dell'organizzazione, previsti dall'art. 35 comma 1 del D.Lgs 117/2017 per l'ammissione nel RUNTS ed atti conseguenti al fine di poter comunque procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi della Nota Direttoriale prot. N°4995 del 28 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Conferma della scelta di divenire un Ente del Terzo Settore nella categoria delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai sensi del D.Lgs 117/2017;
- Presa d'atto di essersi conformati al numero minimo di associati favorevoli e presenti in assemblea dei soci previsti dall'art. 35 comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- Conferimento al legale rappresentante dell'organizzazione di richiedere l'iscrizione al RUNTS con la qualifica di APS;
- Varie ed eventuali.

Assume la **presidenza della riunione**, in base alle disposizioni statutarie, il **Sig. Giorgio Spanghero**, il quale chiama ad assolvere alle **funzioni di segretario** per la redazione del presente verbale il **Sig. Renzo Sponza** che accetta.

Il **Presidente** constata e fa constatare ai presenti la presenza del numero legale degli associati aventi diritto di voto e la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Il presidente constata, altresì, la presenza di un numero di associati maggiori o uguale a sette.

Il presidente procede:

1. ad illustrare le motivazioni che spingono alla necessità di modificare lo statuto dell'Associazione, necessarie per adattare il documento alla normativa in vigore (in particolar modo il Codice del Terzo Settore) e per correttezza gestionale;
2. ad illustrare, come per l'iscrizione al Runts, sia richiesto, un numero di associati fondatori, maggiori o uguale a sette;
3. a segnalare inoltre che, da atto costitutivo, l'associazione sia stata costituita da un numero di associati inferiori a sette;
4. a segnalare quindi, che per procedere all'iscrizione al RUNTS, sia necessario procedere con una delibera assembleare idonea a modificare lo Statuto, espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui all'art. 35, comma 1 del Codice del Terzo Settore.
5. a segnalare infine che nella medesima delibera assembleare si debba affermare e ribadire la volontà di essere APS ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs 117/2017), dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, ad integrazione della volontà espressa nell'atto costitutivo originario dai soci fondatori.

L'Assemblea, preso atto delle segnalazioni del presidente delibera:

1. Di approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo, per adeguamento al Codice del Terzo Settore;
2. Di dare mandato al segretario, Sig. Susanna Marcone di procedere con gli adempimenti necessari alla

registrazione del nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale;

2. di pendere atto della carica nell'atto costitutivo del requisito numero previsto dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 917/2017 per l'iscrizione al RUNTS;
4. di autorizzare e di rinviare la volontà di essere APS ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs. 917/2017);
5. di dare mandato al rappresentante legale di richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e la conseguente qualifica dell'organizzazione quale Associazione di Promozione Sociale (APS).

Nell'atto esordirei da sollecitare a nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è stata alle ore 21.45.

Il Segretario

Rossella Spina

Il Presidente

Anna

Ad

~~Il Presidente della Commissione di~~

Si

REMITTENDO
02.04.2023

Gallarate

~~Il Presidente della Commissione di~~

~~Il Presidente della Commissione di~~



AGENZIA DELLE ENTRATE

REGISTRATO A MONFALCONE IL 02/04/2023

AL N. 2 SERIE 3 ATTI PRIVATI NA

LIQUIDATI Euro

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Francesco M. G.

(*) L'Ufficio è sempre aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00. Riceviamo Lattuada



Agencia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO
UFFICIO TRIBUTARIO DI SONDRIO

Alegato n. A al foglio n. 2
Registrato il 06/01/2013 Serie 3

[Signature]
P. R. DEBATTI (P. R. DEBATTI)
P. R. DEBATTI (P. R. DEBATTI)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale del Tribunale di Sondrio-Lombardia

STATUTO PER L'ENTE del TERZO SETTORE e ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CAMPER CLUB LA FOCE DELL'ISONZO APS"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2001 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l'ente del Terzo Settore ed Associazione di Promozione Sociale denominato: "CAMPER CLUB LA FOCE DELL'ISONZO APS". Esso assume la forma giuridica di associazione, apertica e non confessionale. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti Associazionali che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'associazione ha sede legale in Strada delle Associazioni, n. 17 nel Comune di Stanzano (SO). Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Stanzano (SO) può essere deliberato dall'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore se indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

L'acronimo APS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (dopo la poi RUNTS).

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2001 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo la regola della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di ricambio o di ogni altro ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'associazione è quella di promuovere il Terzo Settore, in particolare il Terzo settore aperto ed il Terzo settore lineare in tutte le loro forme, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per facilitare l'appropriazione, la conoscenza dei territori e la valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e dell'ambiente nell'ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

A questo scopo si evidenzia che:

- a titolo di finalità civica l'associazione intende valorizzare le azioni di volontariato, coinvolgendo sia gli associati che i

loro familiari)

- a titolo di finalità solidaristica l'Associazione intende aiutare tutti coloro che abbiano il desiderio di praticare forme di Tussismo Sociale ma che non siano nella possibilità economica di poterlo fare;
- a titolo di attività sociale l'Associazione intende contribuire col proprio sforzo alla realizzazione di nuovi itinerari turistici a favore del benessere delle piccole comunità.

Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, concessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 168, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

secondo le lettere k), l), q) e u) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- collaborare con Enti ed istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia e all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante e offrire aperta nelle sue diverse forme anche per la gestione e realizzazione sia diretta che indiretta, di strutture finalizzate all'ospitalità a scopo turistico quali aree attrezzate di sosta e/o campeggi per gli associati, campeggi;
- promuovere, organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico, o ricreativo, per la comunità, la formazione e l'aggiornamento delle persone, incluse attività editoriali e proposte operative e formative finalizzate a organi pubblici e privati;
- organizzare, promuovere e gestire, sia direttamente che indirettamente, iniziative connesse alla valorizzazione del territorio, alle tradizioni e alle culture locali, realizzando concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso progetti integrati di offerta di servizi, anche in collaborazione con enti e istituzioni sia pubbliche che private;
- promuovere iniziative per raccolta di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate all'aggiornamento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici;
- promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti e istituzioni, iniziative di beneficenza, sostegno a distanza, concessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività sopra richiamate.

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. L'Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, perché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i fini definiti dal Del. 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni. Le loro individuazioni potrà essere successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione dell'Associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

ART. 6 - (Ammissione dei Soci)

Possano essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50%.

*Marcello
Gualt.*

del numero delle associazioni di promozione sociale

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta obbligata dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed archiviata nel libro degli associati. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore a senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenta in seno all'associazione stessa.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che si assista al prossimo l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta ripetto l'ammissione di nuovi associati.

- alcuna limitazione ripetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. E' quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, esso dovrà essere integrato entro un anno, trascorsi il quale l'associazione sarà cancellata dal Registro Unico e l'interessati richiederà di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi costitutivi e di essere liberamente eletti negli stessi organi; voto per ogni deliberazione assembleare, per l'approvazione e la modificazione dello statuto e del Regolamento secondo quanto previsto dall'articolo 24 al c) del D.Lgs. 117/2017;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- poter partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dello spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017;
- presiedere alla convocazione del giorno delle assemblee, presiedere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- poter revocare i loro sociati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e meglio specificato all'articolo 26 del presente statuto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- astenersi in deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Gli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione come meglio specificata all'articolo 24 del presente statuto.

Gold

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione che provvede all'annotazione nel Libro degli associati: il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo. Il socio che corrispondeva ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. L'esclusione diventa coerente dall'annotazione nel libro soci.

ART 10 - (Continued)

AAI-07 - Language Academy

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione (Consiglio d'amministrazione);
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);
- Collegio dei probatori (eventuale).

For the purpose of this study, the following hypotheses were formulated:

[illegible]

1. *Assicurazione a lungo termine dell'assicurazione ad a. cronologica da tutti i soci*

Il convocato almeno una volta affirma dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci; la convocazione tramite e-mail sarà valida solo con la conseguente ricezione da parte del destinatario.

Nel caso di prima e seconda convocazione dell'Assemblea, la seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci e quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesti, tranne quelli riguardanti le persone

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se l'associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque determinate, anche rispetto a specifiche rotture ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui al comma terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 3543 del codice civile, in quanto compatibili.

I soci possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'ordine di convocazione.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, in sede di elezione dell'organo amministrativo, ne delibera preventivamente il numero;

- d) approva il bilancio di Esercizio ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2001;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sui ricorsi in caso di ritorsione dalla domanda di ammissione di nuovi associati;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) discute ed approva i programmi di attività;
 - i) ratifica la costituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - l) delibera sulle quote associative annue e sugli eventuali contributi straordinari;
 - m) delibera sugli atti soggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - n) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;
 - o) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente statuto;
 - p) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto.
- L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo;

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che deve avvenire nel massimo 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in caso all'invio di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero è non inferiore a 500.

Per i soci collettivi (quali altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) questi votano in assemblea tramite il loro legale rappresentante.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti la presidenza e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 1/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:

- 1 voto fino a 180 associati o aderenti;
- 2 voti da 181 a 200 associati o aderenti;
- 3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;
- 4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;
- 5 voti oltre i 401 associati o aderenti;

I membri dell'organo di amministrazione non possono votare.

- nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità (per comprese l'approvazione di bilanci e rendiconti);

- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o le responsabilità degli organi di revisione contabile

ART. 14 - (Verbalizzazioni)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea opportunamente nominato, e sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di farne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)

L'associazione deve nominare un organo di amministrazione (anche detto "Consiglio Direttivo"). La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea degli associati. Coloro che vengono nominati all'interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 1, dovrà comunque essere dispari e non superiore a 11 membri) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati, tra questi l'assemblea deve eleggere anche il Presidente ed il vicepresidente di cui all'articolo 18 del presente statuto. Il numero massimo di componenti è deciso dall'assemblea prima della elezione. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e inasprisce la carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di rinuncia od esaurimento dell'elenco dei non eletti, a loro indisponibilità l'assemblea provvede alla supplenza mediante elezione; si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione.

Dura la carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. 2 mandati consecutivi (salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il paritetato interno del Consiglio Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti). Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2476-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (categorie: soci "persone fisiche", soci "altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro").

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli 3 membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità l'argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta.

L'organo di amministrazione deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data, ora e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 giorni.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tutti solo quelli che la legge o lo statuto attribuiscono all'Assemblea:

- redige e presenta all'assemblea il Bilancio di Esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 717/2017;
- delibera e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- provvede alla domanda di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera sull'esclusione degli associati.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla scelta della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'esattuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è delegata o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei Soci.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere all'interno dell'associazione dovranno essere demandate ad un organo

teza rispetto al Diretivo, quale il collegio dei probieri di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali scavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; a tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di atti ed oneri di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altro ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea dei soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo - eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) scavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 225.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2398 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene concernenti l'organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventunesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti e incaricare una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.000.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

ART. 19 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche e il Patrimonio dell'associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi (pubblici e privati);
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinate dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati, membri, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'associazione. Le quote e i contributi associativi sono emendabili, non rivalutabili e non trasferibili.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il dovere di rispettare fedelmente quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017. In particolare, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di eccesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle previste finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea indovata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o al si verifica il consuntivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra lo stato di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una appendice in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

